

ALLEGATO "A" AL N. 23992 DI FASCICOLO

STATUTO

della

" POLISPORTIVA ZOLA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA"

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "POLISPORTIVA ZOLA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'associazione ha sede in Zola Predosa, Bologna, Via Cellini n.6.

Essa aderisce, accettandone lo statuto, alla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo può aderire ad altre associazioni e può affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia

nazionali che locali.

I colori sociali sono: Rosso - Bianco.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art.2 L'associazione è un centro permanente di vita

associativa a carattere volontario e democratico la cui

attività è espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; si

propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi

relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e

culturali, tutelando la salute degli associati contrastando

l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali

prestazioni sportive.

Art.3 Per il raggiungimento delle finalità definite al

precedente articolo 2, l'associazione può operare nei seguenti

ambiti di attività:

1. Promuovere e sviluppare attività sportive

dilettantistiche

2. Gestire immobili ed impianti, propri o di terzi, adibiti

a palestre, campi e strutture sportive di vario genere

3. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a

	campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative	
	di diverse discipline sportive	
	4. Partecipare attivamente all'organizzazione e alla	
	gestione delle attività connesse alla promozione e allo	
	svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e	
	incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale	
	5. Gestire e promuovere attività didattiche, intendendosi	
	per tali i corsi di istruzione tecnico professionale, di	
	qualificazione, perfezionamento e coordinamento per	
	l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle	
	attività sportive anche in collaborazione con gli Enti	
	Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati	
	Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni,	
	può:	
	<input type="checkbox"/> Allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività	
	similari collegati a propri impianti ed eventualmente	
	anche in occasione di manifestazioni sportive e	
	ricreative	
	<input type="checkbox"/> Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi	
	<input type="checkbox"/> Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di	
	lucro, attività di natura commerciale per	
	autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le	
	normative amministrative e fiscali vigenti	
	<input type="checkbox"/> Pubblicare periodici da distribuire gratuitamente	
	<input type="checkbox"/> Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili	

per il conseguimento dello scopo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO III

Associati

Art.4 Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa l'adesione temporanea dell'associato al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Art.5 Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta anche verbale, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la tessera sociale deve essere firmata dall'esercente la potestà parentale.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto del rilascio della tessera sociale, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro

la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Art.6 La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione.

Art.7 Gli associati sono obbligati a versare un contributo

associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota deve essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è mai rimborsabile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del associato.

Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi come Associati Onorari le persone fisiche o gli Enti che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell'associazione; l'associato onorario non paga nessuna quota.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art.8 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.9 Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Art.10 Le deliberazioni prese in materia di recesso , decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all'art.9 lett. b) del presente Statuto.

Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO V

Fondo Comune e mezzi finanziari

Art.11 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote e dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art.12 L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 1/7 al 30/6 dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre

il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art.13 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) L'Ufficio di Presidenza
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Assemblee

Art.14 L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avvisi da

affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art.15 L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio annuale consuntivo ed eventualmente anche preventivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti;

e) delibera l'esclusione degli associati.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art.16 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art.17 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Art.18 L'assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o

dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente

dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Consiglio Direttivo

Art.19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad

un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima

carica in altra società o associazione sportiva

dilettantistica nell'ambito della medesima federazione

sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente

capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono

rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il

Presidente, uno o più vice Presidenti, il Segretario ed il

Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno

di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio;

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) compilare gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art.20 In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni volontarie come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire i consiglieri dimissionari o decaduti, nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.21 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente rimane in carica due anni, in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti, eletti dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta ad un Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Ufficio di Presidenza

Art.22 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Consigliere responsabile della Segreteria, dal Consigliere responsabile del periodico "Insieme a Polisportiva Zola".

Spetta all'Ufficio di Presidenza verificare attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo ed adottare in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di spettanza del Consiglio stesso.

Collegio dei Probiviri

Art.23 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea degli associati, anche fra i non associati, e dura in carica due anni.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e per il suo tramite all'Assemblea.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.24 Oltre alla regola tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Associati e Libro Probiviri), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti deve farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII

Sezioni autonome

Art.25 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni Autonome, suddivise in base all'attività sportiva/ricreativa/culturale perseguita. Il funzionamento delle Sezioni Autonome sarà disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art.26 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sono nominati uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non soci, che curano la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e la estinzione delle obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 23/12/1996, n.662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Clausola compromissoria

Art. 27 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, ovvero tra gli organi dell'Associazione, deve essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna su istanza della parte più diligente . Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna deve provvedere alla nomina dell'Arbitro entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta di nomina, L'Arbitro decide in via rituale secondo diritto e deve pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni dall'accettazione della nomina. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Dlg 17/01/2003 n.5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Norma finale

Art.28 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

F.TO: UGO BEGHELLI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO